

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato e ordiniamo, che il seguente progetto di Legge sia presentato alle Camere dal nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, che incarichiamo di svolgere i motivi, e di istruire la Commissione.

Art. 1.º

Sono istituite nella Facoltà medico-chirurgica dell'Università di Torino due nuove Cattedre d'insegnamento, l'una dell'Anatomia patologica, l'altra della Medicina legale e Tossicologia.

Art. 2.º

Ai professori che verranno nominati alle suddette cattedre sarà assegnato l'annuo stipendio di lire due mila, oltre gli emolumenti.

Art. 3.º

Oltre gli Assistenti primarii nominati dalla Direzione dello Spedale maggiore di S. Giovanni, ed oltre l'Assistente speciale di Clinica quadrata, saranno eletti tra altri assistenti, per opere applicate uno a ciascuna delle due cliniche mediche, e uno alla clinica chirurgica.

Art. 4.º



All'attuale sottinvisore d'Anatomia sarà aggiunto altro sottinvisore.

Art. 5.º

L'elezione degli Assistenti speciali e del sottinvisore, di cui agli articoli precedenti, si farà per concorso, nel modo che verrà determinato da apposito regolamento.

Art. 6.º

Sarà assegnato a ciascuno degli Assistenti speciali e al sottinvisore, di cui agli articoli 3.º e 4.º l'annuo stipendio di lire seicento.



Art: 7:

A cominciare dal prossimo anno scolastico 1850-51. nessuno potrà essere ammesso ad intraprendere il corso di Filibotomia, se non avrà compiuto gli studi di filosofia, e subitene con successo gli esami di promozione.

Art: 8:

I laureati prima del 1844. in Medicina e in Chirurgia, i quali aspirano alla seconda laurea, saranno rispettivamente tenuti a frequentare le lezioni dei professori del 5.^o e 6.^o anno di corso o chirurgico, o medico, e a subire in fine di ciascun anno i relativi esami privati.

Art: 9:

I laureati dopo la promulgazione della presente legge in Medicina e Chirurgia, o soltanto in Chirurgia, potranno esercitare, oltre gli altri rami dell'arte salutare già contemplati nei regolamenti, anche l'Obstetricia.

Art: 10:

E' derogato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti precedenti in quanto sono contrarie a questa legge.

Roma, addì Giugno 1850.

Antonio Emanuel

Stefano

Signori

L'Accademia N.ª Medico-chirurgica
di Corina esprimeva or sono due anni
al Ministro della pubblica Istruzione
l'idea di alcune riforme riconosciute già
dal comune suffragio dei professori e
cultori dell'arte salutare troppo necessarie
e vitali nell'insegnamento medico-chirurgico,
affinchè meglio rispondesse al progresso dei
lumi, ed al nobile e sublime suo scopo.
Quindi rappresentava l'urgente bisogno
che si affidesse ad una Commissione l'esame
del Regolamento della facoltà.

Il D.º Ministro, che allora reggeva
la pubblica istruzione, approvò di buon
grado il voto dell'Accademia. L'incarico fu
dato ad una Commissione di Professori e
Dottori Collegiati di quella facoltà, i quali
potranno meglio di ogni altro conoscere ed
apprezzare le lacune più importanti da
riempire, ed i vizii del presente sistema da
correggere, non meno che i mezzi più adeguati
per conseguire lo scopo.


Il progetto di riforma è stato dalla
Commissione con molto studio elaborato: ed
il Ministero lo ha sottoposto prima, allo
esame del Consiglio della facoltà, indi,



al giudizio del Consiglio Superiore di
pubblica istruzione.

Ho confida, che le progettate riforme, le
quali furono da lungo tempo un desiderio
comune fra noi, e, più che un desiderio,
una urgente necessità, renderanno molto
più compiuto l'insegnamento medico-
chirurgico. Alcuni rami di scienza, che
ora mancano nella Università di Torino,
vi saranno convenientemente rappresentati,
ed alcuni altri potranno essere teoricamente
e praticamente svolti per modo, che le
parti più necessarie abbiano un più
adeguato sviluppo.

Vi non che alcune riforme versando
sopra materie legislative, vogliono essere
sottoposte alle deliberazioni del Parlamento.
A questo fine è emesso il progetto di legge,
che ho l'onore di presentarvi. Esso contiene
vini articoli: permettetemi di sviluppare
in termini brevissimi i motivi delle
disposizioni espresse negli articoli 1: 3: 4: 7: 8:
e 9: il concetto dei quali solennemente invoco
di fissare alquanto la vostra attenzione.



Motivi degli articoli

Art: 1:

Espli è mediante la conoscenza delle alterazioni che subiscono i sistemi e gli organi del corpo umano per effetto di malattia, che il medico è posto in grado di intervenire le alterazioni medesime, e di apprezzarle giustamente nella pratica: per la qual cosa a compimento degli studi clinici è indispensabile l'insegnamento dell'anatomia patologica. A tale insegnamento fornirei materia il gabinetto patologico, che l'Università di Torino possiede da lungo tempo, ricco d'oggetti, e bene ordinato, ma inutile per l'istruzione, finché non sia istituita la cattedra proposta.

Nello stesso anno di corso s'insegna ora da un professore, ne primi quattro mesi dell'anno scolastico, l'Igiene e la patologia medica; negli ultimi quattro la medicina legale e la Ospicologia. Ma queste branche di scienza sono così vaste, e fra loro distinte, che troppo riesce difficile ad uno stesso professore il mantenersi all'altezza de' quotidiani loro progressi; nè è possibile che in un solo anno di corso possa dettare e svolgere la materia necessaria.

La medicina legale e la Ospicologia, merca i progressi dell'anatomia, della fisiologia, della patologia e soprattutto



Della Chimica, sono: da poco tempo
estesi in campo più vasto e più difficile
a scovarsi; e nelle presenti nostre
condizioni sociali fa d'uopo che la
polizia medica sia più ampiamente
svolta, soprattutto in ciò che riguarda le
attinenze della Medicina coll'economia
politica, i sistemi penitenziarii, le
questioni quarantinarie, le malattie
endemiche, e simili.

Lavori rinascono di sommo vantaggio
ed incremento degli studi la separazione
che proporsi nell'Epire e della polizia
medica dalla Medicina legale e dalla
Epidemiologia.

Potrà il professore di questa parte
della scienza non solo svolgere la materia
che gli è affidata per gli Studenti della
facoltà medico-chirurgica; ma grandis-
simo dare un corso di medicina legale adatto
agli studenti di legge giusta il voto già
espresso dalla Commissione creata nel
1846 pel riordinamento degli studi legali
nella Università di Torino, attesa l'influenza
che possono siffatti studi avere nelle
questioni giudiziali sia civili che criminali.

Art: 3°

Gli Studenti vogliono opere di continuo
occupati nell'operazione di tutto che ha
rapporto non solo alla cura delle malattie,
ma al modo di servirne col maggior profitto



le storie. La qual cosa dev'essere propriamente
venuta praticata dai professori di Clinica
e dagli attuali assistenti primarii dello
Spedale maggiore di S. Giovanni; tuttavia
non ha finora potuto ricevere tutta
l'istituzione che è necessaria, avuto riguardo
soprattutto al numero molto notabile
d'allievi, che frequentano le cliniche.

Adottandosi la proposta dell'articolo
[3.º] di applicare un assistente speciale a
ciascuna clinica, si raggiungereà lo scopo
che si desidera, gli allievi acquisteranno
maggiore sviluppo; ed altro grande
vantaggio si otterrà col formare degli
assistenti agli spedali, rinnovabili ogni
biennio, come sarà prescritto dal nuovo
regolamento, la cui istituzione potrà, la
cui opera sarà più utile all'umanità.

Art. 4.º

Le ragioni addotte per gli assistenti
alle cliniche servono a giustificare la
necessità di nominare un secondo sotto-
incisore d'anatomia. Questa scienza,
che è il fondamento dell'arte medica,
non si apprende che col pratico esercizio.
Ora egli è evidente, che a ben dirigere,
in siffatto esercizio, ricevuto e più allievi
che frequentano il teatro anatomico, sono
insufficienti un solo incisore ed un
sottincisore d'anatomia. Di qualunque
merito e valore essi siano.



Il bisogno d'un altro operatore si
renderà vieppiù indispensabile, se
sarà istituita la cattedra d'anatomia
patologica.

Art. 7^o

Debbono i Flebotomi nell'esercizio
dell'arte loro limitarsi alle sole operazioni
flebotomiche; ma possono tuttavia, secondo
il disposto dell'art. 66. Del Regolamento
approvato colle Regie Patenti del 16. Maggio
1839, nei casi urgenti, ed in mancanza
di Medici e di Chirurghi, prestare agli
ammalati i primi soccorsi. Perciò nel
vigente Regolamento approvato col Re.
Brevetto del 21. Agosto 1832, è prescritto
che fra il servizio dei loro studi gli
allievi flebotomi debbano seguire i corsi
di due primi anni di studio medico-
chirurgico. Se non che essendo ammessi
a tali corsi immediatamente dopo l'anno
della classe di Rettorica, giusta il Regola-
mento approvato col Re. Brevetto del
21. Agosto 1832, sono privi affatto delle
nozioni di filosofia, e specialmente di
geometria e di fisica, necessarie pur troppo
alla intelligenza delle materie dei corsi
suddetti.

Questa è la considerazione, che ha
suggerito la disposizione proposta
nell'articolo 7.^{mo}

Art: 8:

Col Regio Biglietto del 3. di Ottobre 1837. [Raccolta n.º: 140. 141.] si stabiliva che i laureati in medicina per essere ammessi alla laurea chirurgica, ed i laureati in chirurgia per l'ammessione alla laurea medica dovessero frequentare le lezioni rispettive o chirurgiche o mediche dei corsi del quinto anno di studi.

Nel 1844. recato col Regolamento approvato col R.º Biglietto del 25. di Luglio di quell'anno medesimo, si riunivano in una sola le due facoltà di Medicina e di Chirurgia, si accorrevano fra loro gli studi medici e chirurgici, e l'intero corso da cinque anni veniva esteso a sei, si disponeva [art. 22.] che i laureati prima della promulgazione del Regolamento medesimo, nella sola medicina o nella sola chirurgia, per essere ammessi alla seconda laurea, dovessero seguir le scuole del sesto anno di corso medico-chirurgico. Ma fra l'impiego che hanno acquistato l'insegnamento e gli studi si riconosce, che in un solo anno scolastico è impossibile al medico di procurarsi nella chirurgia, ed al chirurgo nella medicina le necessarie cognizioni teoriche e pratiche, onde esercitare dignamente la professione. Dopo conseguita la laurea.

A siffatti inconvenienti potèbbesi ovviare il disposto dell'articolo 8.º



Art: 9:

Il laureati in chirurgia, i quali colle
altre parti dell'arte chirurgica aspirano
ad esercitare l'estetica, ebbero ottenere
l'apenso dell'autorità universitaria (Vedi
Biglietto del 18.º di Genova 1834.) a fine
di intraprendere la pratica, e questo
apenso dovette sinora limitarsi a pochi;
epperò pochi sono ammessi all'esame
di pratica estetica ed al successivo esercizio.

È tempo che questo stato di cose cessi.
La teoria e la pratica vogliono essere
a vicenda corroborate; la scuola d'estetica
teorica e pratica offrendosi nel nuovo
Regolamento resa obbligatoria a tutti gli
studenti della facoltà medico-chirurgica,
è ragionevole che d'ora innanzi ai
laureati in Medicina e Chirurgia, o
soltanto in Chirurgia sia fatta facoltà
d'esercitare cogli altri rami dell'arte
salutare anche l'estetica.



Prop. ^o 101.
N. ^o 84.

Progetto di legge

presentato dal Ministro dell'Int. e Pubb.
nella tornata del 10 Giugno 1850.

di due articoli
~~Titolazione dell'Esame in Medicina e Chirurgia~~
~~e di obbligazione di Laurea.~~
e altre disposizioni relative all'esecuzione
ed all'esercizio medico-chirurgico.